



STATUTO

"C.U.N. Centro Ufologico Nazionale APS"

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

È costituita nel rispetto del Codice Civile, D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia dell'Ente del Terzo Settore, l'Associazione **"C.U.N. Centro Ufologico Nazionale APS"**, non riconosciuta, aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, d'ora in avanti denominata Associazione o C.U.N. con sede legale nel Comune di Firenze. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma solo se nell'ambito dello stesso Comune. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione ha il fine di promuovere, favorire e diffondere in Italia e all'Estero la conoscenza e lo studio scientifico, senza pregiudizio alcuno, della tematica U.F.O./U.A.P./OVNI (Unidentified Flying Object) - (Unidentified Aerial Phenomena) - (Oggetti Volanti Non Identificati), comprensiva di manifestazioni anomale e fenomeni ad essa connessi, diffonderne i dati e le conoscenze acquisite.

Le attività di interesse generale del C.U.N. sono riconducibili agli ambiti di "ricerca scientifica" e "culturali-educativi" di cui alle lettere h) e i) dell'art. 5 del CTS.

Pertanto le medesime attività sono tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva relativamente alle attività di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sociali per le attività di interesse sociale e generale l'Associazione potrà:

- svolgere, organizzare e gestire conferenze, incontri, seminari, convegni di studio, corsi di formazione, mostre ed esposizioni, manifestazioni ed eventi in generale, nonché tutte le attività simili di carattere divulgativo ed espositivo;
- partecipare a conferenze, incontri, seminari, convegni di studio, mostre ed esposizioni, manifestazioni ed eventi organizzati da terzi;
- curare le pubblicazioni di libri, opuscoli e stampa in generale; di prodotti audio e video ivi incluso l'utilizzo di siti web, internet e qualsiasi altra tecnologia disponibile;
- promuovere o effettuare studi, ricerche, indagini, interviste e sperimentazioni;
- promuovere, svolgere, organizzare e gestire ogni altra attività utile e opportuna per il conseguimento dei fini associativi di utilità sociale e culturale;
- assumere la legittimazione ad agire a tutela degli interessi sociali e collettivi nelle materie di propria competenza.

L'Associazione opera nell'ambito della propria attività istituzionale in modo autonomo rispetto a qualunque altra associazione, gruppo, movimento o istituzione religiosa, accademica o politica.

È vietato all'Associazione svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo.

Al fine del perseguimento delle attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non



corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - (Associati)

Il numero degli associati è illimitato e in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche di cittadinanza italiana ed estera, e gli Enti del Terzo Settore o senza fini di lucro che condividono gli stessi obiettivi e ne accettano lo statuto. I soci dell'Associazione possono essere:

- **Soci fondatori:** sono le persone che hanno partecipato all'atto costitutivo del Centro Ufologico Nazionale nel 1967.
- **Soci ordinari:** sono i soci che accettando i principi e gli scopi sociali, chiedono di far parte dell'Associazione e vengono accettati secondo le procedure previste dal presente Statuto e dal Regolamento interno.
- **Soci sostenitori:** sono soci che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
- **Soci ad Honorem:** i Soci ad Honorem, analogamente ad altre cariche onorarie sono nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti nel campo della ricerca ufologica e dei fenomeni ad essa connessi. Non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa e/o annuale; collaborano con l'Associazione sulla base delle disposizioni previste dal Regolamento dell'Associazione stessa.

Tutti i Soci ordinari e sostenitori, iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota sociale annuale, partecipano alle assemblee con diritto di voto. I Soci fondatori e ad Honorem hanno diritto di voto.

Non è ammessa la categoria dei Soci Temporanei.

I soci sono tenuti al versamento della quota sociale annuale come stabilito dall'art. 4 del regolamento.

L'attività dei Soci avviene su base di volontariato ed è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di utilità sociale e culturale senza limitazioni riferite alle condizioni economiche o discriminatorie, con riferimento all'ammissione dei Soci medesimi. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.

ART. 4 - (Quota sociale)

L'ammontare della quota sociale annuale e la modalità di pagamento della stessa sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo in relazione alle necessità finanziarie dell'Associazione. La quota associativa non può essere ceduta o trasferita a qualsiasi titolo. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5 (Ammissione Soci)

1) Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta la domanda online ad una commissione interna valutativa nominata dal Consiglio Direttivo, che è deputata a decidere sull'ammissione o rigetto. La domanda dovrà contenere i dati richiesti con almeno l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; sottoscrivendo anche la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

2) La commissione interna del Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto della domanda dell'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Nell'accettazione dei Soci non possono essere poste limitazioni riferite alle condizioni economiche oppure discriminatorie per religione, razza, status sociale, aspetto. La domanda dovrà essere



coerente con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3) L'eventuale accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4) il Consiglio direttivo deve, entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di rigetto della domanda di aspirante socio, motivare il mancato accoglimento e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della mancata ammissione, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri che decide entro 30 (trenta) giorni dalla domanda di ricorso

ART. 6 - (Diritti e obblighi dei Soci)

I Soci fondatori, ordinari e sostenitori sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione attraverso il pagamento della quota associativa–deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

I Soci hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee. I Soci non in regola con il pagamento della quota annuale non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, a rappresentare le deleghe né agire in nome e per conto dell'Associazione;
- prendere atto all'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi associativi e essere eletti negli stessi;
- I Soci non in regola con il pagamento della quota annuale non hanno diritto all'accesso alle aree web riservate né possono accedere a dati o database di casistica
- Partecipare alle attività dell'Associazione effettuate in diverse modalità: in presenza, online, via social.

I Soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento dell'Associazione e le delibere adottate dagli organi sociali;
- versare la quota annuale rispettando l'art. 4 del regolamento interno;
- svolgere le attività preventivamente concordate verso i soci in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione sia con il proprio apporto finanziario e sia prestando la propria attività diretta spontanea e gratuita;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- partecipare alle attività formative della Associazione
- seguire le linee guida dettate dall' Associazione secondo il Piano di Sviluppo, il Piano Formativo e i Piani Operativi redatti dal CD.

ART. 7 - (Modalità di partecipazione alla vita associativa)

Tutti i Soci sono eleggibili alle cariche sociali.

La partecipazione all'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è indirizzata a tutti i Soci, anche se non hanno diritto di voto in quanto non in regola con la quota sociale.

Ogni Socio con diritto di voto ha facoltà di esprimere UN voto.

ART. 8 - (Perdita della qualifica di Socio)

La qualifica di Socio non è trasmissibile.

Essa si perde per:

- dimissioni e/o recesso;



- decesso;
- espulsione per:
 1. comportamento gravemente contrastante con gli scopi statuari;
 2. persistente violazione degli obblighi statuari.

Nei casi di gravi inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente Statuto e Regolamento interno o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggino l'Associazione e/o i suoi membri l'esclusione del Socio è deliberata dal C.D. La delibera di esclusione è comunicata per iscritto al Socio ed ha effetto immediato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione il Socio escluso può ricorrere al Collegio dei Proviviri.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

ART. 9 - (Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- L'organo di controllo se nominato o obbligatorio per legge
- Il Collegio dei Proviviri

ART. 10 - (Assemblea)

L'Assemblea dei Soci si riunisce sia in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Le convocazioni delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sono effettuate a cura del Presidente ed in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di questi o dal Segretario Generale anche a mezzo delegati.

La convocazione può essere richiesta, oltre che dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, da almeno 4 Consiglieri. L'Assemblea potrà essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta motivata a mezzo raccomandata da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è comunicata almeno 15 giorni prima ai Soci, tramite pubblicazione nelle News del sito Internet del C.U.N., con invio di e-mail o altro sistema di comunicazione concordato.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Zoom, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sono ammesse deleghe purché in forma scritta. Il Socio delegante però deve essere in regola con il pagamento della quota sociale.

Ciascun Socio non può rappresentare più di 2 Soci.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci dotati di diritto di voto.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di Soci.

L'Assemblea in sede straordinaria

per modificare lo Statuto e l'atto costitutivo è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno 2/3 degli associati, in proprio o per delega dotati di diritto di voto, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti .

In seconda convocazione, nel caso in cui si debba deliberare in merito a modifiche statutarie e dell'



atto costitutivo, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega.

Se invece è necessario deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione o estinzione anticipata dell'Associazione si richiede i 3/4 dei soci aventi diritto di voto.

Eventuali successive convocazioni saranno valide con le stesse regole e modalità di funzionamento previste per la seconda convocazione.

Le Assemblee dei Soci successive alla prima convocazione devono essere fatte in base ai tempi stabiliti dalla legge. La seconda convocazione non può avvenire lo stesso giorno della prima. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione della rendicontazione annuale. L'Assemblea dei Soci convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera a maggioranza dei Soci intervenuti.

È presieduta dal Presidente, in assenza di questi dal Vice Presidente o dal Segretario Generale.

L'Assemblea dei Soci in sede ordinaria:

- approva la relazione annuale presentata dal Presidente sull'attività svolta dall'Associazione;
- approva il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale consuntivo ed eventualmente preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il Regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche oltre a quello eventuale dei lavori assembleari;
- nomina e/o revoca i componenti degli organi associativi;
- delibera su qualsiasi materia che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria e che non sia di competenza di un altro organo associativo.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea dei Soci in sede straordinaria:

- delibera in merito a qualsiasi modifica statutaria o dell'atto costitutivo;
- delibera in merito allo scioglimento trasformazione, fusione, scissione o estinzione anticipata dell'Associazione.

ART. 11 - (Il Consiglio Direttivo)

Premesso quanto è normato nell'Art.26 Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e in specifico modo ai commi da 2 a 4 qui sotto riportati:

- Comma 2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- Comma 3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.
- Comma 4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria gestione inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale e può delegarne alcuni ad un gruppo ristretto scelto nominato dal Consiglio scelto.

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 7 (sette) per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo tutti i soci del C.U.N. come da



regolamento e scelti tra i soci di provata esperienza nell'ambito delle attività svolte dall'associazione. La maggioranza dei Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Elegge a "maggioranza assoluta" al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Il Vice Presidente, all'interno del Consiglio, adempie alle funzioni e ai compiti del Presidente in caso di sua assenza. In caso di assenza anche del Vice Presidente spettano al Segretario Generale. Il Vice Presidente può assumere anche incarichi operativi ove ce ne fosse la necessità

Il Segretario Generale coadiuva fiduciarmente il Presidente, condivide con lui in ambito operativo e di immagine ogni attività di rappresentanza nell'attuazione delle iniziative tese a concretizzare gli obiettivi del Centro in Italia e all'Estero. Il Segretario Generale può assumere anche incarichi operativi ove ce ne fosse la necessità

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nelle attività di reperimento dei fondi necessari al raggiungimento dei fini associativi e nella gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. E' responsabile, assieme al Presidente, dei libri sociali, contabili e fiscali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è comunicata a ciascun componente del C.D. tramite invio di e-mail, telefonata diretta personale, sms o altro sistema di comunicazione concordato, almeno 8 giorni prima della seduta. Solo in caso di necessità e/o urgenza la convocazione potrà avvenire 48 ore prima.

Il Consiglio Direttivo può essere svolto in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Zoom, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per 3 volte consecutive senza giustificato motivo, determina la decadenza del Consigliere con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di gestione sia ordinaria che straordinaria fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci o al Presidente.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- la partecipazione di diritto alle sedute dell'Assemblea dei Soci;
- la predisposizione dei progetti per l'attuazione degli scopi sociali approvati dall'Assemblea dei Soci;
- la gestione del patrimonio e delle risorse dell'Associazione;
- determina l'ammontare e le modalità di pagamento della quota sociale annuale per i Soci;
- l'eventuale assunzione di personale dipendente non Socio o la richiesta di prestazioni di lavoro autonomo anche da non Soci in caso di particolari necessità;
- la nomina di procuratori negoziali e dei collaboratori esterni dell'Associazione;
- l'accettazione dei lasciti, eredità, legati, donazioni, liberalità, nonché l'acquisto e la vendita di



beni immobili e beni mobili registrati;

- l'approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, del progetto di schema di rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale consuntivo con relativa nota integrativa delle entrate ed uscite ed eventualmente preventivo (progetto di bilancio) da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale consuntivo con relativa nota integrativa delle entrate ed uscite ed eventualmente preventivo (progetto di bilancio) e la relazione annuale del Presidente.
- la costituzione di eventuali sedi secondarie dell'Associazione;
- deliberare sull'accettazione delle dimissioni e sull'eventuale esclusione dei Soci.
- redigere il Piano di Sviluppo, il Piano Formativo e il Piano Operativo per decidere le attività programmatiche del Centro e le linee guida valide nel suo mandato

Il Consiglio Direttivo nomina inoltre, nelle modalità indicate nel Regolamento:

- I Soci e le cariche ad Honorem;
- Figure professionali diversificate atte al raggiungimento dello scopo sociale;
- Eventuali coordinatori o membri di commissioni per le varie attività del centro.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto con maggioranza assoluta dai membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti. Contestualmente il C.D. elegge il nuovo Presidente tra i suoi membri in carica.

Il Presidente:

- vigila sulle attività dell'Associazione allo scopo di garantire il rispetto dei fini sociali;
- imposta, coordina e organizza le attività opportune per il raggiungimento dei fini sociali;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- coordina l'attività del Consiglio Direttivo e vigila che siano eseguite le delibere del C.D. medesimo e dell'Assemblea dei Soci;
- è fiduciarmente affiancato e coadiuvato dal Segretario Generale condividendo con lui in ambito operativo e d'immagine ogni attività di rappresentanza nell'attuazione dei compiti tesi a concretizzare gli obiettivi del Centro, in Italia e all'Estero;
- predispose la Relazione annuale sull'andamento dell'attività dell'Associazione.
- il Presidente può assumere anche incarichi operativi ove ce ne fosse la necessità

Le competenze dell'Assemblea dei Soci non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 Organo di controllo - revisione dei conti

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, oppure nel caso in cui l'assemblea lo ritenga opportuno, l'associazione deve nominare un Organo di controllo e/o Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo e/o il Revisore dei Conti partecipa di diritto alle Assemblee dei Soci e alle sedute del Consiglio Direttivo. Nel caso di organo collegiale tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo e/o il revisore dei conti sia monocratico che collegiale dura in carica 5 anni e decade con l'approvazione del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale dell'esercizio in cui decade dalla carica. Il revisore dei conti esamina il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale consuntivo e, se predisposto dal Consiglio Direttivo,



quello annuale preventivo.

ART. 14 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti dall'Assemblea dei Soci.

Tutela la corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento in forma del tutto irrituale in caso di controversie. Decide, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione (inclusa l'espulsione) e il rigetto domanda ammissione socio; il loro lodo arbitrale è inappellabile. È escluso in ogni caso il ricorso all'Autorità Giudiziaria. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra prevista dallo Statuto e dal Regolamento.

Se non previsto diversamente dall'Assemblea dei Soci, il Collegio dei Probiviri dura in carica 5 anni e decade con l'approvazione del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale dell'esercizio in cui decade il Collegio.

ART. 15 - (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16 - (Sedi secondarie locali)

L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, può costituire sedi secondarie locali di cui viene nominato responsabile un Socio Coordinatore locale. Le modalità di funzionamento delle sedi secondarie locali sono specificate nel Regolamento dell'Associazione approvato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - (Collaborazioni internazionali)

Il C.U.N. effettua la propria attività in Italia. Tuttavia può rapportarsi ed interagire con soggetti ed Enti al di fuori dell'Italia nello spirito e nell'effettuazione dell'attività istituzionale. In particolare potrà interagire con enti e strutture estere in riferimento ai paesi di lingua italiana, a quelli dell'euro zona ed altri organismi internazionali.

ART. 18 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso si compone, in particolare, da:

- il reddito del patrimonio;



- dalle quote sociali dei Soci fondatori, ordinari e sostenitori;
 - i contributi di beni e denaro dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e di istituzioni pubbliche finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali dell'Associazione;
 - eredità, legati e donazioni di beni e denaro da parte di Soci, terze parti, enti e organismi internazionali e nazionali, privati;
 - da raccolta fondi, autofinanziamento e dai proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore
 - ogni altro incremento derivante da attività economiche, finanziarie e patrimoniali svolte, direttamente o indirettamente dall'Associazione, nel rispetto delle norme di legge vigenti.
- Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento e all'utilizzo dei fondi di cui dispone l'Associazione nel rispetto del suo scopo sociale.

ART. 19 - (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 18, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20 - (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

E' predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

ART. 21 - (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli soci, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, di cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Consiglio;

I soci hanno diritto di consultare i suddetti libri associativi con richiesta scritta al presidente dell'associazione.

ART. 22 - (Cariche)

Tutte le cariche durano fino revoca da parte del C.D., dimissioni o recesso fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti che rimangono in carica per _5_ anni. Tutte le cariche sociali sono gratuite e non sono retribuite fatta eccezione per il revisore dei conti.

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere e del revisore dei conti non possono essere cumulate. Al Vice Presidente possono essere attribuite le funzioni di Tesoreria.



In caso di decadenza definitiva della carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo per qualunque causa o motivo, in occasione della prima Assemblea dei Soci successiva si procederà alla sostituzione. Egualmente per il revisore dei conti.

ART. 23 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altri enti del terzo settore. La scelta dell'organizzazione cui devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione spetta all'Assemblea dei Soci convocata in sede straordinaria.

ART. 24 - (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile dal Codice Civile.